

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ACCETTAZIONE ORDINI - OFFERTE TECNICHE

L'ordine è impegnativo per il Committente e si ritiene accettato dalla Venditrice, esclusivamente con l'invio della conferma scritta. Eventuali somme versate dal Committente contestualmente all'ordine, si intendono ricevute dalla Venditrice a titolo di anticipo. L'incasso di tali somme e l'emissione della relativa fattura entro i termini di legge, non significano che l'ordine sia stato accettato dalla Venditrice. In caso di rifiuto dell'ordine la Venditrice sarà tenuta unicamente alla restituzione della somma ricevuta, maggiorata dagli interessi legali. Ogni diversa pretesa viene dal Committente sin d'ora espressamente rinunciata. Le offerte tecniche inviate al Committente dalla Venditrice saranno sempre non impegnative per la Venditrice, fino alla conclusione del contratto di compravendita.

2) CATALOGHI E LISTINI

I dati tecnici, le misure, i pesi, i disegni e le altre caratteristiche delle macchine e dei relativi accessori contenute sui cataloghi, nei listini e in altri documenti della Venditrice, si intendono indicativi e non impegnativi per quest'ultima. La Venditrice si riserva il diritto di modificare una o più delle sopradette caratteristiche in ogni momento e senza preavviso, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possano discendere, in capo alla stessa, responsabilità di qualsiasi natura.

3) MODIFICHE TECNICHE DURANTE L'ESECUZIONE DELL'ORDINE

Le modifiche tecniche, anche non sostanziali, richieste dal Committente durante l'esecuzione dell'ordine, si intendono accettate dalla Venditrice solo con l'invio della conferma scritta; ad esse sarà dato corso, in funzione degli impegni della Venditrice, le spese sostenute, a causa di tali modifiche, saranno a carico del Committente.

4) TERMINI DI CONSEGNA

La consegna si intende effettuata dalla Venditrice nel momento in cui essa darà l'avviso di merce pronta al Committente. Ai fini del computo del termine, quando questo non sia concordato a data fissa, verranno considerati i soli giorni lavorativi.

I termini di consegna contrattuali si intendono prorogati di diritto:

- a) per causa di forza maggiore, caso fortuito, circostanze imprevedibili e comunque indipendenti dalla volontà della Venditrice;
- b) per ritardi di collaudo da parte di Istituti di omologazione e/o classificazione, ove richiesti
- c) per la realizzazione di modifiche tecniche, durante l'esecuzione dell'ordine,

5) LUOGO DI CONSEGNA

Per luogo di consegna si intende lo stabilimento produttivo della Venditrice

6) TRASPORTO

La merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Committente, anche se la scelta dello spedizioniere e/o del vettore e/o il costo del trasporto siano a carico della Venditrice.

Le spese per lo scarico e per il trasporto del macchinario sono sempre a carico del Committente; gli eventuali danni ai macchinari che dovessero verificarsi nel corso del trasporto e/o dello scarico, non potranno dar luogo, da parte del Committente, a richieste di risarcimento di alcun genere nei confronti della Venditrice e ciò anche se il costo del trasporto sia stato assunto da quest'ultima, per speciali pattuizioni

7) ASSICURAZIONE DEI MACCHINARI DURANTE IL TRASPORTO

L'assicurazione per il trasporto dovrà essere esplicitamente richiesta dal Committente e sarà effettuata a sue spese, anche se il costo del trasporto sia stato convenuto a carico della Venditrice.

In tale ultimo caso, qualora vengano rilevati danni dovuti al trasporto, il Committente si obbliga a:

- informare tempestivamente la Venditrice; rivolgere i necessari reclami scritti, nei confronti del vettore, prima di espletare le formalità di accettazione e/o di scarico del macchinario, se del caso, trattenerne camion e/o container, sino all'arrivo dell'Agente della Società di assicurazione;
- inviare alla Venditrice, per conoscenza, copia del verbale di ispezione

8) IMBALLI

Gli imballi che saranno necessari per il trasporto del macchinario fornito, verranno fatturati, dalla Venditrice al Committente, al costo e non potranno in nessun caso essere restituiti alla Venditrice.

9) ASSISTENZA TECNICA E MONTAGGIO

- 9.1 I prezzi convenuti per la vendita dei macchinari non includono il costo del montaggio dei macchinari stessi, nel luogo dove gli stessi devono essere installati.
- 9.2 l'assistenza tecnica sarà fornita in base a preventivo della Venditrice, in conformità con le condizioni stabilite dall'UCIMU, condizioni che il Committente dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente e che costituiscono parte integrante di queste condizioni generali di vendita.
- 9.3 Il Committente fornirà, a proprie spese, nei tempi convenuti e sotto la propria responsabilità, il personale destinato in aiuto ai lavori di montaggio ed alla conduzione e manutenzione del macchinario; il Committente farà il necessario per garantire che i lavori inizino immediatamente dopo l'arrivo dei tecnici della Venditrice e proseguano, senza interruzioni, sino al termine. Sarà sempre a carico e a spese del Committente l'esecuzione di tutti i lavori preparatori di qualsiasi natura, comprese le opere murarie, ed in particolare:
- a) l'esecuzione degli allacciamenti occorrenti al funzionamento del macchinario (energia elettrica, aspirazione, aria compressa, acqua, ecc.);
 - b) l'approntamento degli apparecchi e degli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento, di scarico e di trasporto all'interno della proprietà del Committente;
 - c) l'approntamento degli utensili idonei per le prime prove di funzionamento concordate.
- 9.4 La Venditrice invierà i propri tecnici solamente dopo il ricevimento della conferma scritta, da parte del Committente, dell'avvenuto approntamento di quanto descritto nel paragrafo 9.3.
- 9.5 Qualora i tecnici della Venditrice, durante le fasi di montaggio del macchinario, fossero costretti a sospendere o a rallentare la loro attività, a causa della mancanza dei servizi di competenza del Committente descritti al punto 9.3, la Venditrice sarà autorizzata a fare rientrare il proprio personale e a fissare una nuova data per la ripresa dei lavori. In tal caso, i costi aggiuntivi sostenuti dalla Venditrice saranno addebitati al Committente, indipendentemente dalle condizioni precedentemente pattuite ed in deroga alle stesse.
- 9.6 Per evitare contestazioni sulle ore di lavoro dei tecnici della Venditrice, il Committente si impegna a firmare il foglio di presenza tecnica predisposto dalla Venditrice- In caso contrario, saranno considerate valide ed esatte le ore di lavoro di cui alla nota riepilogativa che sarà redatta dalla Venditrice al termine del lavoro.

10) PREZZI

La merce verrà fatturata secondo quanto espressamente specificato nell'ordine accettato dalla Venditrice.

I prezzi saranno calcolati in base ai costi del materiale e della manodopera in atto al momento della accettazione dell'ordine. Qualora detti costi subiscano aumenti non inferiori al 5% del prezzo pattuito, prima della consegna o prima dell'integrale pagamento del prezzo e accessori (se è stato concordato il pagamento rateale), la Venditrice avrà il diritto di esigere dal Committente l'adeguamento del prezzo, in base ai nuovi costi.

11) CONDIZIONI E LUOGO DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nel domicilio della Venditrice. Il pagamento dell'I.V.A. dovrà essere effettuato in contanti, al ricevimento della fattura, indipendentemente dalle condizioni di pagamento convenute.

E' in facoltà della Venditrice accettare in pagamento assegni bancari, cambiali, cessioni tratte e/o ricevute bancarie, che tuttavia, non potranno in essere novazioni del credito originario, né potranno spostare la competenza territoriale, in caso di controversia.

Nell'ipotesi di pagamenti dilazionati, la Venditrice avrà il diritto di addebitare gli interessi di mora, al tasso bancario corrente al momento del rilascio dei titoli, oltre alle spese d'incasso, di bollo cambiario e di registrazione del contratto; in tale ipotesi, il mancato pagamento, anche di una sola rata, farà decadere il Committente dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c. e tutte le rate, ancora a scadere, diverranno immediatamente esigibili.

12) RITARDI NEI PAGAMENTI E INTERESSI CONVENZIONALI DI MORA

Sugli importi dovuti alla Venditrice, non pagati nei termini pattuiti, verranno computati gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto in Italia, aumentato di 4 punti, impregiudicato il ristoro di eventuali danni ulteriori. Quanto sopra non conferisce tuttavia al Committente il diritto di dilazionare il pagamento o altre scadenze contrattuali.

13) VENDITA CON PAGAMENTI RATEALI - RISERVA DI PROPRIETÀ

Nell'ipotesi di vendita nella quale si convenga il pagamento rateale del prezzo, la detta vendita si intende effettuata con la riserva di proprietà a favore della Venditrice, in base al disposto dell'art. 1523 del codice civile; in tale ipotesi, pertanto, le merci oggetto di compravendita diventeranno di proprietà del Committente soltanto con il pagamento dell'ultima rata, pur assumendone il Committente stesso tutti i rischi connessi, fin dal momento della consegna. In tal caso, il Committente, fino all'avvenuto saldo del prezzo, sarà depositario delle merci, obbligandosi a farne buon uso secondo la loro destinazione, ad utilizzarle secondo le norme antinfortunistiche vigenti, a non alienarle, né trasferirle a qualsiasi titolo a terzi, a non costituire sulle stesse vincoli o garanzie, a non trasferirle dal luogo indicato per la loro installazione, senza preventivo consenso scritto della Venditrice e ad informare tempestivamente quest'ultima, nel caso di qualsiasi azione da terzi svolta sulle dette merci.

14) SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

L'inosservanza delle condizioni di pagamento e/o delle obbligazioni assunte dal Committente, daranno alla Venditrice il diritto di:

- 1) sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, senza necessità di preavviso alcuno;
- 2) ottenere il risarcimento dei danni, secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verificassero variazioni di qualsiasi genere della ragione sociale, della natura giuridica o della compagine sociale del Committente, sarà facoltà della Venditrice di sospendere la fornitura o l'esecuzione dell'ordine in corso e/o di richiedere, per il suo completamente, adeguate garanzie.

15) POSTICIPAZIONE DEL RITIRO DELLA MERCE SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE

Qualora il ritiro e/o la spedizione della merce vengano ritardati su richiesta del Committente, questi sarà ugualmente tenuto ad effettuare i pagamenti previsti alle date convenute.

Ogni rischio e/o responsabilità per la conservazione dei macchinari passa al Committente stesso, indipendentemente dal fatto che il diritto di proprietà sia rimasto o no in capo alla Venditrice, a far tempo dalla data inizialmente convenuta per la consegna. Le spese di deposito, di immagazzinaggio, di assicurazione e/o le spese a qualsiasi altro titolo sostenute, verranno addebitate al Committente.

16) MANCATO RITIRO DELLA MERCE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente dovrà ritirare la merce entro 30. giorni dal momento in cui, da parte della Venditrice, sarà dato l'avviso di merce pronta. In caso di mancato ritiro della merce entro tale termine, la Venditrice, previa comunicazione scritta, potrà considerare risolto il contratto, per inadempienza del Committente, incamerando gli importi già ricevuti, fino alla concorrenza del danno subito e ponendo a carico del Committente eventuali ulteriori danni.

17) CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora le cause di forza maggiore impediscano o ritardino di oltre due mesi l'esecuzione del contratto e/o la consegna delle macchine, la Venditrice avrà la facoltà di risolvere parzialmente o per intero il contratto stesso, senza che il Committente possa esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, fatto salvo unicamente il diritto alla restituzione degli importi pagati, al netto delle spese sostenute dalla Venditrice e computate secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

18) PENALITÀ A CARICO DEL FORNITORE PER RITARDATA CONSEGNA

Per ritardi nella consegna rispetto ai termini stabiliti, non dovuti a causa di forza maggiore, ferma restando la validità del contratto, a tacitazione di qualsiasi diritto o pretesa del Committente, viene stabilita, a carico della Venditrice, una penalità pari allo 0,50 % del prezzo della fornitura per ogni 7 giorni di calendario, a partire dalla data di consegna pattuita, fino ad un importo massimo complessivo, pari al 3% del valore netto della fornitura. Le penalità non sono cumulabili. Un'eventuale appello all'art. 17 (forza maggiore) interromperà l'applicazione di eventuali penalità in corso.

Il Committente non potrà richiedere la corresponsione della penale:

- se non sia accertato che il ritardo ha effettivamente procurato danni al Committente;
- se il Committente non è pronto a ricevere la merce;
- se le opere di spettanza del Committente non siano state tempestivamente approntate.

19) FORNITURE PARZIALI DA PARTE DEL FORNITORE

La ritardata consegna, rispetto a i termini pattuiti, di apparecchi o accessori facenti parte della fornitura, ma che non pregiudicano il normale impiego delle macchine, non darà al Committente il diritto di sospendere il pagamento del prezzo, ma soltanto di posticiparlo, in proporzione al valore della parte di merce non fornita.

20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL FORNITORE

Un ritardo nella fornitura superiore ai 180 giorni darà luogo alla risoluzione automatica del contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Nell'ipotesi di risoluzione, la Venditrice sarà tenuta unicamente a corrispondere, quale risarcimento ed a tacitazione di qualsiasi altro diritto e/o pretesa, una penale nella misura massima del 5% (non cumulabile con altre penalità), da computarsi sul valore della fornitura.

21) PROVE DI COLLAUDO

- 21.1 Ove esplicitamente convenuto, le prove di collaudo saranno effettuate presso lo stabilimento della Venditrice, in presenza del Committente,
- 21.2 La data di dette prove sarà comunicata per iscritto al Committente, con un preavviso minimo di 14 giorni; qualora il Committente, pur avendo regolarmente ricevuta la suddetta comunicazione, non sia presente al collaudo, questo sarà effettuato dalla Venditrice e sarà ritenuto valido a tutti gli effetti.
- 21.3 I termini di pagamento decorrenti dalla data di collaudo manterranno la loro validità, anche se il Committente avrà rinunciato a presenziare al collaudo stesso.
- 21.4 Le prove di collaudo dei macchinari presso l'Utilizzatore finale qualora siano preventivamente concordate, saranno eseguite dagli operatori della Venditrice, in presenza del Committente, non oltre 15 giorni dall'avvenuto montaggio e messa in funzione del macchinario.
- 21.5 Eventuali modifiche alla fornitura che dovessero essere richieste dal Committente durante le prove di collaudo, saranno regolate in base a quanto previsto all'art. 3 delle presenti condizioni generali.
- 21.6 Per messa in funzione dei macchinari forniti, si intende la dimostrazione del raggiungimento dei tempi di movimentazione e delle tolleranze delle parti meccaniche contrattualmente previsti.
- 21.7 Il collaudo e la presa in consegna del macchinario da parte del Committente, si intendono effettuati, con esito positivo, con la dimostrazione del rispetto delle specifiche contrattualmente pattuite.

22) GARANZIA

- 22.1 Il periodo di garanzia è di dodici mesi solari, a partire dalla data di avviso di merce pronta, su quei pezzi o quei particolari che dimostrino oggettivi difetti di lavorazione e/o di montaggio, sempre che non siano stati manomessi o logorati per errore di utilizzo e negligenza da parte del Committente e/o dell'utilizzatore.
- 22.2 Qualora il macchinario venduto venga impiegato dal Committente o dall'utilizzatore finale, se diverso, per un orario di lavoro superiore alle otto ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana, il periodo di garanzia, dovrà essere ridotto, in proporzione al maggiore impiego reale.
- 22.3 Durante il periodo di garanzia, la Venditrice, esclusa e comunque rinunciata dal Committente ogni diversa pretesa, sostituirà gratuitamente quelle parti che si dimostrassero difettose, per cattiva qualità del materiale o per difetto di costruzione; in ogni caso, saranno addebitate al Committente tutte le spese di viaggio e di soggiorno dei tecnici della Venditrice, in base alle tariffe correnti. Il rischio ed il costo del trasporto delle parti sostituite, come pure il rischio ed il costo del trasporto per il ritorno dei materiali presso la sede della Venditrice, saranno a carico del Committente.
- 22.4 Il periodo di garanzia, per la fornitura gratuita di pezzi riparati o sostituiti, sarà di mesi 6, dalla data

- della riparazione o della sostituzione, l'estensione del periodo di garanzia potrà aver luogo una sola volta.
- 22.5 La garanzia decadrà, con effetto immediato, qualora vengano apportate modifiche ai macchinari senza autorizzazione scritta da parte della Venditrice, se le condizioni di impiego del macchinario non siano correttamente rispettate e se non venga effettuata la normale manutenzione.
- 22.6 La garanzia non si estende a difetti derivanti da eventi naturali (incendi, inondazioni, salsedine, pioggia e immagazzinaggio in ambienti non idonei alla buona conservazione di macchine utensili), da manomissione, da non corretta installazione (quando questa sia stata eseguita dal Committente), da imperizia dell'operatore, da insufficienza e/o mancanza e/o imperfezione degli equipaggiamenti complementari, nei procedimenti di fabbricazione del Committente (quali: impianti di aria compressa, impianto di aspirazione polveri ed altri non di competenza della Venditrice).
- 22.7 La mancanza di pezzi facenti parte della fornitura deve essere comunicata, dal Committente alla Venditrice, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dal ricevimento della merce e non potrà essere causa di proroga del termine di garanzia, né di sospensione del pagamento. Il costo del trasporto di detti pezzi sarà a carico della Venditrice.
- 22.8 Il Committente dovrà notificare alla Venditrice eventuali difetti che dovessero manifestarsi nell'ambito del periodo di garanzia a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla scoperta del vizio, mediante raccomandata a/r, e dovrà mettere la Venditrice in condizioni di effettuare le necessarie ispezioni e riparazioni.
- 22.9 Qualora la riparazione e la sostituzione avvengano presso i locali del Committente e/o dell'utilizzatore, questi dovrà mettere a disposizione dei tecnici della Venditrice il personale ausiliario occorrente.
- 22.10 Durante il tempo impiegato per le riparazioni o le sostituzioni in garanzia, il Committente non avrà diritto a un indennizzo di qualsiasi sorta per danni derivati dal fermo della macchina, dalla mancata produzione, dall'uso di utensili, da materiale di scarto generato.
- 22.11 La Venditrice avrà a disposizione un termine ordinario di 90 giorni lavorativi dalla data in cui avrà ricevuto la contestazione sollevata dal Committente, per effettuare le riparazioni, le sostituzioni o le integrazioni di parti e per il raggiungimento delle prestazioni specificate in contratto.
- 22.12 Se il reclamo risultasse ingiustificato, saranno addebitate al Committente tutte le spese sostenute dalla Venditrice per viaggi, soggiorni e trasferte dei tecnici. Le spese così addebitate dovranno essere saldate al ricevimento della relativa fattura.
- 22.13 Per i motori e gli equipaggiamenti elettrici, valgono le condizioni di fornitura previste dalle industrie elettromeccaniche, produttrici dei suddetti componenti, che il Committente dichiara di ben conoscere e di accettare.
- 22.14 Qualora la marca dell'apparecchiatura elettrica venga imposta dal Committente, la Venditrice sarà sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nell'approntamento del macchinario, anche se siano stati fissati termini di consegna specifici; in tale ipotesi, la Venditrice sarà sollevata anche da ogni responsabilità in ordine alla qualità, alla funzionalità ed alla affidabilità del materiale elettrico; Per tali apparecchiature, la Venditrice non sarà tenuta a prestare alcuna garanzia.
- 22.15 La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per le eventuali conseguenze dannose derivanti dal cattivo uso dei macchinari, posto in essere dal Committente e/o dall'utilizzatore finale degli stessi.
- 22.16 La presentazione e/o l'esistenza di reclami in corso, non autorizzerà il Committente alla sospensione dei pagamenti ancora da effettuarsi.

23) INTRASFERIBILITÀ

Il presente contratto non può essere ceduto da una delle parti a terzi, senza il consenso dell'altra parte

24) ESCLUSIONI

Dalla fornitura sono esclusi i cavi elettrici per l'alimentazione, sino ai morsetti di entrata, le eventuali opere murarie e l'olio idraulico.

25) MACCHINARI POSTI IN LINEA

Per macchinari posti in linea, si intendono intere linee di macchinari fornite da terzi, nelle quali debbono essere inserite macchine di produzione della Venditrice.

Qualsiasi contestazione in ordine alla funzionalità di tali linee, non imputabili al macchinario fornito dalla Venditrice, non potrà costituire valido motivo per la sospensione dei pagamenti nei confronti della Venditrice

stessa e/o del decorso di qualsiasi termine contrattuale, compreso quello riferito alla garanzia.

26) PUBBLICITÀ

In mancanza di comunicazione scritta contraria, la Venditrice potrà far uso, a titolo di referenza e/o di pubblicità, del nome del Committente e/o dell'Utilizzatore delle macchine vendute e delle foto scattate nei locali del medesimo e/o dei filmati negli stessi girati.

27) RISERVE

- 27.1 I disegni, i dati tecnici ed i progetti sottoposti dal Committente anteriormente o posteriormente alla stipulazione del contratto di vendita sono di esclusiva proprietà della Venditrice e, pertanto, non possono essere copiati, né riprodotti, sia interamente che in parte, né ceduti a terzi.
- 27.2 l'esistenza di eventuali condizioni di acquisto predisposte dal Committente, anche se stampate su fogli d'ordine del Committente stesso, non escludono neppure parzialmente le presenti condizioni generali di vendita.
- 27.3 la Venditrice si riserva il diritto di apportare ai macchinari oggetto degli ordini in corso tutte le modifiche che ritenesse necessarie, senza alcun preavviso, purché tali modifiche non diminuiscano il valore della fornitura, ma abbiano lo scopo di perfezionare o comunque di garantire inalterate le prestazioni dei macchinari stessi.

28) CONTROVERSIE

I contratti di compravendita sottoscritti in base alle presenti condizioni generali, si considerano conclusi presso la sede della Venditrice e sono soggetti alla legge ed alla giurisdizione italiana, anche se stipulati al di fuori del territorio italiano e con persone fisiche e giuridiche non di nazionalità italiana.

Per qualunque controversia che dovesse tra le parti insorgere, in ordine alla conclusione e/o alla interpretazione del contratto di compravendita e delle presenti condizioni generali di vendita, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Bologna.

29) NULLITÀ DI PRECEDENTI ACCORDI

Questo contratto riporta tutti gli accordi ed i patti raggiunti tra le parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, precedentemente discusso durante la trattativa, sia per iscritto che verbale.

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2, del codice civile, dichiariamo di avere letto attentamente e di approvare specificatamente le clausole soprariportate con i numeri 1 (accettazione ordini-offerte tecniche), 2 (cataloghi e listini), 3 (modifiche tecniche durante l'esecuzione dell'ordine), 6 (trasporto), 9 (assistenza tecnica e montaggio), 11 (condizioni e luogo di pagamento), 12 (ritardi nei pagamenti e interessi convenzionali di mora), 13 (vendita con pagamenti rateali – riserva di proprietà), 14 (sospensione delle forniture), 15 (posticipazione del ritiro della merce su richiesta del committente), 16 (mancato ritiro della merce da parte del committente), 17 (causa di forza maggiore), 18 (penalità a carico del fornitore per ritardata consegna), 19 (forniture parziali da parte del fornitore), 20 (risoluzione del contratto per causa del fornitore), 21 (prove di collaudo), 22 (garanzia), 25 (macchinari posti in linea), 27 (riserve), 28 (controversie).

https://gigant-industries.com/sales-terms/sales_terms_ITA.pdf